



Fogli  
Campostrini

Vol. 5 - Anno 2013 - Numero 1

ISSN: 2240-7863

Verona, 30/09/2013

Roberta Aluffi

La normatività nel pregare islamico

## LA NORMATIVITÀ NEL PREGARE ISLAMICO

Roberta Aluffi

### 1. La preghiera tra legge e spiritualità

Nella preghiera, *salāt*, l'islam coniuga alla dimensione spirituale un'importante dimensione legale. La preghiera costituisce infatti il principale atto di adesione e obbedienza alla Legge sacra. Nelle parole di al-Ghazālī<sup>2</sup>, essa «è il pilastro della religione e la cinghia della certezza, la prima delle opere buone e la migliore delle opere pie»<sup>3</sup>.

È difficile esagerare la rilevanza legale della preghiera. I giuristi musulmani (*fuqahā'*) trattano della preghiera canonica in apertura dei loro trattati. Le prescrizioni ad essa relative, insieme a quelle che regolano le materie collegate della purità rituale e dell'invito alla preghiera, occupano più della metà delle pagine complessivamente dedicate alle *'ibādāt*, gli obblighi rituali, compiendo i quali il fedele rende servizio al suo Signore. Le *'ibādāt* sono unanimemente riconosciute come il nucleo stabile e immutabile del *fiqh*, mentre le altre prescrizioni, relative ai rapporti tra gli uomini (*mu'āmalāt*), sono considerate più permeabili al cambiamento storico.

L'islam è costruito su cinque pilastri (*arkān al-islām*): oltre alla preghiera rituale (*salāt*), la testimonianza di fede (*šahāda*), il digiuno del mese di *ramadān*, il pellegrinaggio (*haġġ*) e l'elemosina rituale (*zakāt*). Si tratta degli atti che i credenti hanno l'obbligo di compiere regolarmente. La preghiera collega e cementa gli altri pilastri. La testimonianza di fede fa parte delle formule ripetute durante la preghiera; il mese del digiuno e il pellegrinaggio si chiudono con due grandi preghiere comunitarie; il Corano associa ripetutamente la *zakāt* e la *salāt*: «attendete alla Preghiera e fate l'Elemosina» (Corano, IV, 77)<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Accanto alla preghiera canonica, della quale sola tratta questo contributo, l'islam considera meritorio per il musulmano recitare la preghiera intima e libera del cuore (*du'ā*), nel momento che preferisce.

<sup>2</sup> al-Ghazālī (1058-1111) fu un grande e originale pensatore, teologo, giurista, che seppe conciliare la spiritualità sufica con la struttura legale.

<sup>3</sup> al-Ghazālī, *Il ravvivamento delle scienze religiose*, a cura di L. Vecchia Vaglieri & R. Rubinacci, UTET, Torino 1970, p. 102.

<sup>4</sup> Il Corano è citato nella traduzione di A. Bausani, Sansoni, Firenze 1978.

La *salāt* è un obbligo per il musulmano, pubere e sano di mente (*mukallaḥ*). Ogni giorno, il musulmano prega cinque volte, ad ore annunciate dall'appello alla preghiera (*adān*): all'alba, a mezzogiorno, al pomeriggio, al tramonto e alla notte. L'orante deve essere in stato di purità rituale (*tahāra*). Le impurità vengono rimosse grazie a un'abluzione rituale, le cui modalità differiscono a seconda dell'importanza dell'impurità.

La preghiera va compiuta in direzione di La Mecca. Essa si apre con il *takbīr*, la proclamazione che "Dio è il più grande", a cui segue la recitazione di due capitoli del Corano: la sura *Aprante* (*Fātiḥa*) e un'altra sura, a scelta dall'orante. Quindi l'orante esegue una serie di movimenti: un inchino, dopo il quale torna eretto, una prosternazione, una seduta e una nuova prosternazione. La successione di tali formule e gesti compone un'unità di misura della preghiera, detta *rak'a*. Ognuna delle cinque preghiere quotidiane è composta da un numero fisso di *rak'a*. Compiuto il numero prescritto di *rak'a*, il fedele termina la preghiera con la formula di saluto (*taslīma*).

Gesti e formule, disciplinati nel dettaglio, costituiscono l'aspetto esteriore della preghiera. Essi cementano la comunità, la rendono visibile, ne definiscono i confini. Nelle parole di al-Ghazālī,

Si fa della preghiera l'elemento fondante della religione, se ne fa segno di distinzione tra miscredenza e islam, le si dà priorità sul pellegrinaggio e gli altri atti culturali, se ne punisce l'omissione persino con la morte!<sup>5</sup>

Tuttavia gesti e formule non sono sufficienti:

Non ritengo che la preghiera abbia tutta questa importanza in virtù dei gesti esteriori, a meno che non si aggiunga ad essi lo scopo del colloquio intimo con Dio<sup>6</sup>.

L'orante deve partecipare ai gesti rituali con l'adesione del cuore:

---

<sup>5</sup> al-Ghazālī, *Il ravvivamento delle scienze religiose cit.*, pp. 204-205. Il riferimento alla pena di morte per l'omissione della preghiera è iperbolico. Chi non partecipa alla preghiera in moschea può piuttosto essere oggetto di *hisba*, l'obbligo fatto a ogni musulmano di "ordinare il bene e vietare il male". In alcuni paesi la *hisba* è esercitata da corpi di polizia religiosa. In Arabia Saudita, ad esempio, è un'apposita Commissione per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del vizio ad essere incaricata di mantenere nella società la pratica dei riti religiosi, in particolare operando per la pronta osservanza «delle preghiere collettive in moschea, del digiuno di ramadan e di tutti i simboli visibili della religione». Trascurare l'obbligo della preghiera canonica non comporta di per sé apostasia, la quale costituisce per il *fiqh* un reato punibile nei casi più gravi con la morte. Soltanto negare l'esistenza dell'obbligo di pregare implica l'abbandono dell'islam.

<sup>6</sup> al-Ghazālī, *Il ravvivamento delle scienze religiose cit.*, p. 205.

Valori intimi con cui si perfeziona la preghiera sono: presenza del cuore, comprensione, celebrazione, timore reverenziale, speranza, vergogna<sup>7</sup>.

Gli stessi giuristi sono convinti che la semplice esecuzione del rituale esteriore non sia sufficiente per assicurare la validità della preghiera. Chiedono infatti all'orante la *niyya*, l'intenzione, di cui danno peraltro una definizione estremamente formale: si tratta di «un'espressione esplicita dell'atto da compiere, come, per esempio: "Io intendo ora compiere la preghiera del mattino"»<sup>8</sup>. Per la validità della preghiera, è sufficiente che l'intenzione sia formulata al momento del *takbīr*. La *niyya* è dunque trattata come un atto che si aggiunge agli altri atti che formano la preghiera, con la differenza che potrebbe non essere osservabile dall'esterno. Essa può infatti essere formulata in modo udibile o anche solo mentalmente.

Ma la partecipazione spirituale al rito di cui parla al-Ghazālī è assai più esigente che la *niyya* dei giuristi:

La presenza del cuore è lo spirito della preghiera [...]. Quanta gente c'è che pur muovendosi è più morta che viva! [...] La preghiera di colui che non si cura di Dio per tutta la durata di essa, fatta eccezione per il *takbīr*, è simile a una persona viva senza movimento<sup>9</sup>.

La perfezione della preghiera supera infatti la sua validità giuridica:

Potresti obiettarmi: «Se giudichi la preghiera invalida, avendo posto come condizione della sua validità la presenza del cuore, ti metti in contrasto con i giuristi i quali sono tutti d'accordo a non esigere la presenza del cuore [se non al momento del *takbīr*]». Orbene, sappi che i giuristi [...] non spaccano i cuori, non si interessano alla Via dell'Aldilà, ma basano le norme esteriori della religione sugli atti esteriori delle membra, essendo l'esteriorità delle azioni sufficiente per l'applicazione della pena di morte o del castigo del sovrano<sup>10</sup>.

## 2. La preghiera tra dimensione individuale e comunitaria

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 102. Il termine tradotto con "presenza del cuore" è l'arabo *niyya*.

<sup>8</sup> A. Bausani, *L'Islam*, Garzanti, Milano 1987, p. 40.

<sup>9</sup> al-Ghazālī, *Il ravvivamento delle scienze religiose cit.*, p. 206.

<sup>10</sup> *Ibid.*, p. 205.

La preghiera canonica è un obbligo personale del fedele, la sua esecuzione è personale. L'orante è solo di fronte a Dio e gli si rivolge attraverso formule che sono tutte espresse, tranne la *Fātiha* e poche altre formule, al singolare.

La preghiera, prima tra i diversi riti, nutre e mantiene il rapporto tra il fedele con il Corano, la parola di Dio. Essa offre, nelle parole del teologo tunisino Adnane Mokrani, «un intero programma di inserimento e di radicamento della parola di Dio nell'anima dell'individuo e della comunità»<sup>11</sup>. Come spiega l'islamologo egiziano Abu Zayd, «il musulmano prega cinque volte al giorno. Due *rak'a* il mattino, quattro a mezzogiorno, quattro il pomeriggio, tre la sera e di nuovo quattro la notte, che complessivamente fanno diciassette. Ogni *rak'a* è costituita dalla sura aprente, la *fatihā*, e da un'altra sura. Il credente ha dunque l'obbligo di recitare almeno due sure per diciassette volte al giorno»<sup>12</sup>.

Tra tutti i versetti del Corano, quelli più frequentemente recitati sono dunque i versetti della *Fātiha*, la sura Aprente. In essa la preghiera assume tutte le possibili forme: lode («Sia lode a Dio, clemente misericordioso! Sia lode a Dio, Signore del Creato, il Clemente, il Misericordioso, il Padrone del dì del Giudizio!»), adorazione («Te noi adoriamo»), richiesta («Te invociamo in aiuto: guidaci per la retta via, la via di coloro su cui ha effuso la Tua grazia, la via di coloro coi quali non sei adirato, la via di quelli che non vagolano nell'errore!»).

Il Corano innerva la preghiera e viene «mescolato alla vita dei credenti, è il loro respiro e pane quotidiano, il loro spazio di crescita spirituale». Una presenza viva, che Adnane Mokrani descrive dicendo, con «[...] termini cattolici, che il Corano è l'Eucaristia dei musulmani, il loro mezzo di comunicazione, comunione e unità con Dio. In arabo si dice: "al-Qur'an ma'idat al-rahman", "il Corano è la tavola del Clemente"»<sup>13</sup>.

Gli atti individuali di preghiera si sommano ed è l'intera comunità, resa visibile, a rivolgersi a Dio. La preghiera, anche se individuale, assume una dimensione comunitaria per il semplice fatto che tutti gli oranti, ovunque si trovino, si rivolgono verso l'unica direzione della *qibla*.

Se poi più fedeli pregano insieme in moschea, la natura comunitaria della preghiera è ancora più immediatamente percepibile. È vero che l'obbligo di pregare è personale ed è soddisfatto quando il fedele prega da solo; è tuttavia desiderabile che lo faccia insieme ad altri. La preghiera comunitaria in moschea è infatti di regola un *fard kifāya*, un obbligo che deve essere adempiuto da un certo numero di musulmani. Ma in alcuni casi, la preghiera

<sup>11</sup> A. Mokrani, *Leggere il Corano a Roma*, ICONA, Roma 2012, p., 63.

<sup>12</sup> N.H. Abū Zayd, *Una vita con l'islam*, Il Mulino, Bologna 2004, p. 35.

<sup>13</sup> A. Mokrani, *Leggere il Corano a Roma cit.*, p. 66.

comunitaria in moschea è addirittura obbligatoria per tutti i fedeli. Così è per la preghiera del mezzogiorno del venerdì.

Il rituale del venerdì prevede che la preghiera sia preceduta dalla *hutba*, una pia allocuzione tenuta da un predicatore ai fedeli, nella quale, ancora una volta, è fatto ricorso a versetti coranici. Simili alla preghiera del venerdì, e ugualmente obbligatorie per ogni fedele, sono le preghiere comunitarie delle "due feste" (*salāt al-'aydayn*): la festa dei sacrifici del mese del pellegrinaggio e la festa della rottura del digiuno, alla fine del mese di *ramadān*.

### 3. La preghiera in Europa

Il numero dei musulmani che vivono in Europa ha conosciuto negli ultimi decenni un incremento notevolissimo, portando in luce alcune questioni relative alla pratica del culto, e più specificamente alla esecuzione della preghiera. Si tratta in gran parte di questioni di natura giuridica, ma non soltanto.

Un primo problema è legato alla geografia e riguarda le regole per la determinazione dei tempi della preghiera, che dipendono dalla posizione del sole: così, ad esempio, il tempo per la preghiera del tramonto va dal tramonto, fino a quando scompare il riverbero rosso del sole; quello della preghiera di mezzogiorno dal momento in cui il sole comincia a declinare a quello in cui le ombre sono lunghe quanto gli oggetti che le proiettano. I tempi dunque variano secondo la latitudine, diventando impossibili da calcolare nelle regioni europee più settentrionali, quando non vi sia né alba, né tramonto e il sole rimanga basso sull'orizzonte. Secondo il parere giuridico rilasciato da un esperto saudita, in casi simili si aprono diverse possibilità: seguire il tempo della Mecca, oppure quello della più vicina città in cui sia possibile il calcolo, o ancora fissare un orario da mantenere tutto l'anno<sup>14</sup>.

Vi è poi il problema di conciliare i tempi della preghiera con quelli del lavoro, attraverso l'adozione, se necessario, di normative adeguate. Una prima questione riguarda la preghiera del venerdì. Pare del tutto conforme alla concezione islamica del venerdì come giorno dedicato al culto comunitario, la richiesta dei musulmani in Europa di pieno riconoscimento del diritto ad allontanarsi dal lavoro per partecipare alla preghiera congregazionale nei luoghi di culto islamici. La richiesta di riconoscimento del venerdì come giorno di riposo settimanale non corrisponde invece alle concezioni religiose islamiche, che non prevede un giorno di astensione dalle attività consuete. Essa rispecchia piuttosto le soluzioni adottate dal diritto di molti stati musulmani. Tali soluzioni risultano della diffusione a livello mondiali degli standard internazionali in materia di lavoro, che impongono il riposo settimanale obbligatorio e suggeriscono di farlo coincidere con i giorni

<sup>14</sup> A. Younis, "Ramadan in the Farthest North", *Saudi Aramco World*, 63, 2012, pp. 24-31.

di riposo già previsti dalle tradizioni o dagli usi locali. In stati a maggioranza è quindi ragionevole, ma non imposto da una prescrizione religiosa, fissare il riposo settimanale di venerdì.

Quanto alle cinque preghiere quotidiane, esse non richiedono più di dieci/quindici minuti l'una. Nei paesi a maggioranza musulmana, le soste per la preghiera non entrano a far parte del tempo di lavoro effettivo, al pari della pausa per il pasto. L'esecuzione delle preghiere non dovrebbe porre problemi neppure in Europa, anche tenendo conto che, in caso di necessità, il diritto islamico ammette la possibilità di riunire due preghiere, e in particolare quella del mezzogiorno a quella del pomeriggio, e quella del tramonto a quella della notte. È da considerare tuttavia se, dato che la preghiera dev'essere preceduta dall'abluzione rituale, non si rendano necessari interventi per garantirne un dignitoso esercizio, nel rispetto della diritto riservatezza.

Una questione scottante è infine quella della costruzione delle moschee. A livello dei principi, è indiscusso che la disponibilità di un edificio di culto fa parte integrante della libertà religiosa<sup>15</sup> e del suo effettivo godimento<sup>16</sup>. Resta tuttavia difficile, particolarmente in Italia, costruire una moschea o ottenere il mutamento di destinazione di un edificio esistente.

#### 4. La preghiera e le donne

Particolari prescrizioni regolano la partecipazione delle donne alla preghiera. La preghiera è un obbligo per la donna, come per qualsiasi altro fedele. Non è però obbligatoria, ma soltanto raccomandata, la sua partecipazione alla preghiera comunitaria in moschea, dove uno spazio apposito viene riservato alle donne. Nella pratica, in molti paesi la presenza femminile nelle moschee è infrequente.

Per quanto riguarda la preghiera in comune, i giuristi unanimi proibiscono alla donna di coprirsi il viso. È invece più complessa la questione delle donne *imām*. Quando la preghiera è collettiva, è necessario che i fedeli, disposti in file parallele, compiano i movimenti all'unisono: a questo fine, l'*imām*, una sorta di direttore della preghiera, si pone di fronte all'assemblea e guida la preghiera. Quando due o più persone pregano insieme, scelgono che tra loro fungerà da *imām*. La moschea ha solitamente degli impiegati che svolgono tale ruolo, e che il venerdì pronunciano la *ḥutba*. Secondo i giuristi classici, la donna può svolgere il ruolo di *imām* solo se il gruppo che guida è completamente femminile, ciò che può accadere se il luogo della preghiera è diverso dalla moschea.

<sup>15</sup> Cfr. Corte Europea Diritti dell'Uomo, Manoussakis, Grecia, 26 settembre 1995.

<sup>16</sup> Cfr. Corte Costituzionale Italiana, sentenza n. 195/1993.

Nella seconda metà del XX secolo appaiono dei fenomeni nuovi. In Cina sono sorte moschee soltanto per donne, con donne imam. Le donne possono diventare *ahong* (dottori della legge) e questo ha favorito la nascita di leadership musulmane femminili, capaci di gestire comunità di donne<sup>17</sup>. A New York, nel 2005, Amina Wadud ha guidato la preghiera del venerdì e pronunciato la *hutba*, di fronte a un'assemblea mista. In quell'occasione, anche il richiamo alla preghiera è stato affidato a una donna.

### 6. La preghiera e la politica

La preghiera comunitaria del venerdì ha sempre rappresentato un momento con possibili risvolti politici. Un tempo, nelle litanie che precedono la *hutba*, si usava invocare la benedizione sul capo politico: in quella circostanza, la menzione di un nome diverso da quello del regnante era segno dell'avvenuta destituzione, o quanto meno di un incitamento alla ribellione. Anche oggi, in periodi di tensione e di turbolenza, la giornata del venerdì è attesa con apprensione, come giorno di probabili disordini e scontri scatenati dalla folla radunata per la preghiera.

### Bibliografia

- N.H. Abū Zayd, *Una vita con l'islam*, Il Mulino, Bologna 2004.  
A. Mokrani, *Leggere il Corano a Roma*, ICONE, Roma 2010.  
J. Hammer, "Gender Justice in a Prayer: American Muslim Women's Exegesis, Authority and Leadership", *Hawwa. Journal of Women of the Middle East and the Islamic World*, 8, 2010, pp. 26-54.  
A. Ventura, "L'islam sunnita nel periodo classico", in *L'islam*, a cura di G. Filoramo, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 121-130.

---

<sup>17</sup> F. Zannini, *L'islam nel cuore dell'Asia*, Edizioni Lavoro, Roma 2007, p. 125.

Il presente saggio è tratto dal vol. 5 - dell'anno 2013 - numero 1 della Rivista Online – Fogli Campostrini, edita dalla Fondazione Centro Studi Campostrini, Via S. Maria in Organo, 4 – 37129 Verona, P. IVA 03497960231

Presidente della Fondazione Centro Studi Campostrini - Rosa Meri Palvarini

Direttore responsabile e scientifico - Massimo Schiavi

Fondazione Centro Studi Campostrini. Tutti i diritti riservati. 2012.

ISSN: 2240-7863

Reg. Tribunale di Verona n. 925 del 12 maggio 2011.

La proprietà letteraria dei saggi pubblicati è degli autori. Tutti i saggi sono liberamente riproducibili con qualsiasi mezzo con la sola condizione che non siano utilizzati a fini di lucro. L'autore e la fonte debbono sempre essere indicati.

All articles are property of their authors. They are freely reproducible in any form as long as not used for profit. In all cases both authors and source must be indicated.